



COMUNE DI VILLASIMIUS

Provincia Sud Sardegna

Piazza Gramsci 9 - 09049 Villasimius

Tel. 070.79301 – email/PEC: protocollo.comunevillasimius@legalmail.it

GABINETTO DEL SINDACO

*Agli Operatori Economici
Settore Somministrazione di Villasimius*

Oggetto: Stagione turistica estiva 2022 – indirizzi per una corretta ripresa del settore.

Gentilissimi operatori economici del settore somministrazione,

al fine di assicurare un corretto ed armonico sviluppo del settore, ferma restando l'esigenza di garantire, sia l'interesse della collettività inteso come fruizione di un servizio adeguato, sia quello dell'imprenditore al libero esercizio dell'attività, sono qui ad augurarvi a nome dell'Amministrazione tutta una stagione turistica estiva 2022 ricca di soddisfazioni, di ripresa dopo un periodo gravato da difficoltà per tutti e gratificante per gli sforzi e le energie investite.

Naturalmente, mi auspico che sia una stagione di collaborazione costante fra operatori, istituzioni¹ e cittadini, nell'ottica di un'accoglienza turistica basata sulla consueta cordialità, professionalità e qualità del servizio, rammentandovi che è necessario lavorare all'interno di un unico *concept* in cui sostenibilità ambientale, soprattutto nell'aspetto del decoro urbano, vivibilità sociale e viabilità confortevole siano a carico di tutti.

In particolar modo, le attività nelle cui zone adiacenti sia presente un notevole e costante flusso di pubblico hanno il dovere di informare i propri avventori ed, eventualmente, segnalare alle forze dell'ordine gli eventuali comportamenti scorretti, in particolar modo per quanto riguarda il *consumo di alcolici*, il rispetto del decoro urbano (rifiuti di ciò che si è consumato e sporcizia di varia natura nel perimetro esterno del locale) e il rispetto del diritto dei residenti e degli ospiti delle strutture ricettive, nonché delle altre attività economiche, alla vivibilità del territorio, nei suoi aspetti del diritto al riposo ed ad una mobilità non congestionata (come nel caso di schiamazzi degli avventori, musica fuori i limiti orari e del piano acustico, assembramenti ante locali di persone ed auto). Da tenere in considerazione, per questo aspetto le ultime sentenze giurisprudenziali di cui all'art. 659 c.p., concernente il disturbo della pubblica quiete mediante rumori o schiamazzi, nei casi in cui questo si verifichi nell'esercizio di attività imprenditoriali come bar, ristoranti o pub e sulla formazione di dehor *de facto*² all'esterno dei locali da parte degli avventori. L'atteggiamento del titolare che "non impedisca" ai propri clienti di disturbare quanti stanno loro intorno può costituire elemento del reato in esame.

Il gestore, infatti, dovrebbe attivarsi in prima persona – anche tramite il ricorso alle forze dell'ordine o all'esclusione degli individui più molesti – per impedire che i suoi avventori eccedano in rumori e schiamazzi. Dall'inerzia del titolare del locale, quindi, può derivare il rischio di una contestazione in sede penale per non avere egli adottato le opportune cautele – di struttura (es.

¹ In merito alla responsabilità delle istituzioni si veda la Sentenza del Tribunale di Torino 1261/2021;

² Si veda, sul punto la sentenza TAR Emilia Romagna, sez. II, sentenza n. 188/18.

insonorizzazione) o di comportamento (es. esclusione dei disturbatori, causa del disturbo) – volte a limitare il rischio di turbare la pubblica quiete delle persone³.

È bene altresì ricordare, quantunque pleonastico, che ogni attività deve svolgersi all'interno delle norme e in base al tipo di autorizzazione conseguita. Pertanto, nel caso di specie (somministrazione di alimenti e bevande al pubblico di cui alla Legge n. 287/1991, art. 1 - L.R. n. 5/2006, art. 20) la norma consentirebbe, previa apposita dichiarazione attraverso lo Sportello Unico competente per territorio, *"l'effettuazione di piccoli trattenimenti musicali senza ballo in sale con capienza e afflusso non superiore a cento persone dove la clientela acceda per la consumazione, senza l'apprestamento di elementi atti a trasformare l'esercizio in locale di pubblico spettacolo o trattenimento"* (art.28 c,2 L.R.5-2006).

Inoltre, in riferimento a quest'ultimo aspetto, è bene ricordarsi di applicare le ordinanze vigenti (n.6 e n. 9 del 2013) sulle caratteristiche degli intrattenimenti, che rimandano al Piano Acustico Comunale, e sul limite orario per gli stessi per i locali all'aperto (ore 01.00). L'Amministrazione si riserva di adottare provvedimenti d'ordine generali e puntuali per identificare il miglior punto di equilibrio tra i vari diritti che convergono e si sovrappongono durante la stagione estiva.

Per quanto detto sopra, vi invito alla ormai consueta collaborazione su tutti i fronti affinché la stagione 2022 sia una stagione da ricordare non solo per i risultati raggiunti in termini di presenze turistiche ma, soprattutto, di immagine per il nostro territorio.

Cordiali Saluti

Il Sindaco
Gianluca Dessì

Firma digitale ai sensi del D. Lgs. 7 marzo 2005 n. 82



³ Cfr. Cassazione penale n. 30189/2017 che ha stabilito che *"risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne, poiché al gestore è imposto l'obbligo giuridico di controllare, anche on ricorso allo "ius excludendi" o all'autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica"*. Si veda anche la Sentenza della Cassazione Penale n. 39344/2021 che ha previsto che *"sulla responsabilità della ricorrente per i rumori provenienti dal suo locale sia da strumenti sonori e sia dagli avventori. La sentenza analizza il superamento dei limiti di tollerabilità del rumore, desunto sia dall'esposto presentato da alcuni cittadini e sia dagli accertamenti in loco effettuati dalla P.G. la sera del 31 luglio 2016 (all'interno di un appartamento situato sopra il locale della ricorrente)"* [...] *"Relativamente al rumore degli avventori la sentenza evidenziava come **era onere della ricorrente impedire gli schiamazzi che si verificavano, unitamente alla musica utilizzata dal locale per intrattenere i clienti**"* (*"Risponde del reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone il gestore di un pubblico esercizio che non impedisca i continui schiamazzi provocati dagli avventori in sosta davanti al locale anche nelle ore notturne, essendogli imposto l'obbligo giuridico di controllare, anche con ricorso allo ius excludendi o all'Autorità, che la frequenza del locale da parte degli utenti non sfoci in condotte contrastanti con le norme poste a tutela dell'ordine e della tranquillità pubblica"*).